



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 982/2024

tra

MINA ECCHENNAOUI

RICORRENTE

e

INPS

RESISTENTE

Oggi 24 settembre 2024, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GIOVETTI GIORGIA per parte ricorrente MINA ECCHENNAOUI

Nonché, per parte resistente INPS, l'avv. LEZZI ROBERTA.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci

N. R.G. 982/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 982/2024 promossa da:

ECCHENNAOUI MINA (cf: CCHMNI65A41Z330V)

Rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVETTI GIORGIA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS (cf/PI: 02121151001)

Rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZI ROBERTA

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

il ricorso non è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:

1- L'avviso di addebito oggetto di impugnazione, per quel che interessa in questa sede, si riferisce a somme dovute dalla parte ricorrente a titolo di contributi previdenziali per la gestione commercianti, sulla base del presupposto che vi fossero omissioni riferite agli anni 2016-2021.

Al contrario, parte ricorrente eccepisce di non dover versare i contributi richiesti, in quanto titolare dei presupposti per usufruire del regime agevolato ai sensi dell'art. 1 co. Da 54 a 83 della L. 190/2014 e che soltanto per un errore del professionista, non sarebbero stati indicati correttamente nelle denunce periodiche, situazione completamente sanata nel 2022 tramite denunce integrative.

Parte resistente INPS eccepisce l'irrilevanza delle denunce integrative, considerando che andrebbero ad incidere non sulla parte meramente dichiarativa, quanto piuttosto su quella negoziale, relativa alla scelta del regime da applicare.

2- Nel merito, in via pregiudiziale, è opportuno ricordare che, pur essendo corretto l'assetto processuale che vede nell'Istituto previdenziale la parte onerata a fornire la prova dei presupposti del potere impositivo, allorquando si tratti di benefici o sgravi contributivi (applicati dal soggetto in autonomia, senza preventiva autorizzazione dell'INPS) e laddove tali benefici siano dichiarati non applicabili, spetta, viceversa, alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede di usufruirne) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.

In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: *«In tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanta il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»*; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: *«Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi l'onere probatorio si inverte: l'opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall'Inps»*) e,

tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la *ratio* dello stesso risiede proprio nella natura che, tanto gli sgravi, quanto i regime agevolati posseggono in relazione alle conseguenze sui contributi dovuti.

A fronte del provvedimento con cui INPS contesta la titolarità del regime forfetario in capo alla opponente, allora, la stessa ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza di tutti i presupposti di cui alla L. 190/2014 a prescindere dal fatto che l'Istituto abbia disconosciuto la titolarità per la carenza di uno solo di essi.

3- Nel caso di specie, il beneficio contributivo oggetto del giudizio è, come accennato, quello previsto dal regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014, come modificata dalla legge 208/2015 e, dunque, sarebbe stato onere della parte ricorrente in opposizione dimostrare di essere formalmente e sostanzialmente titolare dei requisiti per aderire a detto tipo di regime premiale, considerando che, pur potendolo considerare il requisito ordinario per la piccola impresa, cionondimeno rappresenta una agevolazione rispetto alle regole ordinarie.

In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che *«I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da*

partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Al co. 76, poi, la normativa evidenzia l'aspetto contributivo, prevedendo che *«I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84», mentre al successivo co. 83 precisa che «Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54».*

Dunque, parte odierna opponente avrebbe dovuto dimostrare che, da un lato di rientrare nel requisito reddituale (adempimento rispettato), dall'altro di non aver sostenuto spese oltre il limite indicato e di aver tempestivamente comunicato la dichiarazione di cui al co. 83.

Con riferimento a questi ultimi due profili, nessuna prova in giudizio è stata fornita, mancando, inoltre, del tutto la dichiarazione principale del 2016, che non è stata meramente rettificata nel 2022, ma inviata per la prima volta.

Dalle considerazioni svolte deriva che non vi siano elementi per ritenere illegittimo l'operato della parte resistente e l'avviso di addebito deve essere confermato.

4- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto
l'art. 429 c.p.c.,

A) respinge il ricorso;

B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.750,00 oltre spese generali.

Bologna il 24/09/2024

Il Giudice

Leonardo Pucci